

Il Commento Società

Il nuovo art. 174 sexies L. 633/41: un reato proprio tacitamente presupposto della responsabilità da reato dell'ente

Secondo la nuova formulazione dell'art. 174 sexies alla responsabilità penale dell'agente materiale protagonista dell'omessa denuncia di accesso abusivo ad un sistema informatico e di frode informatica ai danni dello Stato, si affiancherebbe quella amministrativa derivante dal reato in capo all'ente in nome e per conto del quale il soggetto ha agito omettendo la doverosa segnalazione all'Autorità Giudiziaria

di Raffaele Vitolo*

05 Marzo 2025

La [legge n. 143 del 2024](#), meglio nata come “*Decreto Omnibus*”, tra le novità di rilievo apportate, ha potenziato la **tutela digitale del diritto d'autore**, riscrivendo [l'articolo 174 sexies della legge n. 633 del 1941](#).

Di doveroso interesse è la lettura del **comma primo** della disposizione, il quale prevede testualmente che : “*i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili*”.

La norma si rivolge, dunque, ad una **pluralità di figure** che, per il ruolo cruciale che rivestono nell'ecosistema digitale, sono, potenzialmente, in grado di **venire a conoscenza di attività illecite relative all'accesso abusivo** ad un sistema informatico e alla frode informatica ai danni dello **Stato** o di altro **ente pubblico**.

Nello specifico, i soggetti **obbligati a segnalare** sono:

- **1. Prestatori di servizi di accesso alla rete (ISP).** Si tratta dei fornitori di connettività Internet, come ad esempio Telecom Italia, Vodafone, Fastweb, Wind Tre, ecc.
- **2. Soggetti gestori di motori di ricerca.** Rientrano in questa categoria i motori di ricerca come Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, ecc.
- **3. Fornitori di servizi della società dell'informazione.** Questa categoria è molto ampia e comprende una vasta gamma di servizi online, tra cui:
 - *Fornitori di servizi di hosting:* Aziende che offrono spazio web per siti internet, come ad esempio Aruba, Register.it, ecc.
 - *Fornitori di servizi di social media:* Piattaforme come Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ecc.
 - *Fornitori e intermediari di Virtual Private Network (VPN):* Aziende che offrono servizi VPN per la navigazione anonima.
 - *Fornitori di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine:* Servizi che permettono di mascherare l'indirizzo IP.
- **4. Operatori di content delivery network (CDN).** Aziende che distribuiscono contenuti online in modo efficiente, come ad esempio Akamai, Cloudflare, ecc.
- **5. Fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti.** Aziende che offrono servizi di protezione contro malware, phishing e altri attacchi informatici, nonché fornitori di DNS distribuiti come OpenDNS.
- **6. Hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web:** Aziende che offrono servizi di hosting e che utilizzano reverse proxy per migliorare le prestazioni e la sicurezza dei siti web.

La disposizione in esame, mira, quindi, a **responsabilizzare** tali soggetti, e, sul punto, occorre osservare come il privato, generalmente, **non sia tenuto a denunciare i reati** di cui sia venuto a conoscenza, sebbene **collaborare**

all'accertamento delle responsabilità penali è una forma di **partecipazione all'amministrazione della giustizia** (art. 102 Cost.) e costituisce l'adempimento di un **dovere civico inderogabile di solidarietà sociale** (art. 2 Cost.)

Invero, in alcuni specifici casi, il legislatore pone in capo ai privati un **obbligo di denuncia** in relazione a fatti riconducibili ad ipotesi criminose di particolare gravità, sanzionandone penalmente l'inosservanza.

Nel perimetro di tali eccezioni, il **dovere civico di solidarietà** diviene vero e proprio **obbligo di informativa** ed i casi sono tassativamente indicati dalla Legge, secondo il dettato **dell'art. 333, co. 1, c.p.p.**: *“Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria”*.

Pertanto, a titolo esemplificativo, sussiste l'**obbligo di denunciare i delitti contro la personalità dello Stato** punibili con l'ergastolo (art. 364 c.p.), di denunciare la detenzione o comunque di comunicare la notizia della presenza di **materie esplodenti o infiammabili** (art. 679 c.p.); di dare immediato avviso all'autorità di **aver ricevuto denaro o cose provenienti da delitto** (art. 709 c.p.).

Orbene, il comma terzo, primo periodo, del nuovo art. 174 sexies L. 633/41 prevede che: *“Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno”*.

Dunque, attraverso il **combinato disposto dagli artt. 331, co. 1, c.p.p. e art. 174 sexies, co. 3, L. 633/41**, viene in essere un vero e proprio **obbligo di denunciare** condotte **astrattamente** rientranti nell'alea delle fattispecie di **accesso abusivo ad un sistema informatico e di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico**.

L'obbligo non è rivolto a chiunque, ma ai **soggetti** tassativamente indicati **nel comma primo dell'art. 174 sexies**, così rivestendo il delitto della qualificazione di reato proprio, in quanto il legislatore ha subordinato la **punibilità del fatto alla presenza di un determinato requisito soggettivo in capo all'agente**.

Tanto detto, la norma presenta un'ulteriore punto di riflessione laddove prevede al *terzo comma, secondo periodo*, **l'applicazione dell'articolo 24 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**.

Come noto, la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, introdotta con il D. Lgs. 231/2001, è una forma di responsabilità che grava sulle persone giuridiche (società, associazioni, enti, ecc.) per determinati **reati, c.d. presupposto**, commessi da soggetti che agiscono nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 174 sexies L. 633/41, **alla responsabilità penale** dell'agente materiale protagonista dell'omessa denuncia, si affiancherebbe **quella amministrativa** derivante dal reato in capo all'ente in nome e per conto del quale il soggetto ha agito **omettendo la doverosa segnalazione all'Autorità Giudiziaria**.

La disposizione in commento, per come formulata, non appare essere di facile lettura.

L'art. 24 bis del D. Lgs. 231/01, è rubricato **“Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”** ed individua quali **reati presupposto** della responsabilità da reato dell'ente i **delitti informatici** per l'appunto, tra i quali la fattispecie di **accesso abusivo ex art. 615 ter c.p., ma non anche quella di cui all'art. 640 ter c.p.**, individuata quale reato presupposto dal precedente art. 24, rubricato *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*.

Tra i **reati presupposto previsti dall'art. 24 bis**, però, **non viene richiamato l'art. 174 sexies, L. 633/41, né**, tantomeno, questo è presente nel catalogo elencato dal successivo art. **Art. 25 novies, D. Lgs. n. 231/2001**, rubricato **“Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”**.

La tecnica normativa utilizzata parrebbe, comunque, portare ad una **estensione tacita dei reati presupposto in materia di diritto d'autore**, con conseguente responsabilità da reato dell'ente nell'ambito del quale viene in essere l'omessa denuncia di cui all'art. 174 sexies, L. 633/41.

Ciò posto, rimane oscura la motivazione che ha portato il legislatore a scegliere di non inserire la disposizione né tra quelle tra quelle richiamate dall'art. 24 bis, né tra quelle richiamate dall'art 25 novies, D. Lgs. 231/01.

Ancor meno chiara appare **l'operatività delle sanzioni previste dall'art. 24 bis, D. Lgs. 231/01, in assenza di indicazione specifica della pena** da applicare in conseguenza della violazione.

Ed invero, è necessario osservare e considerare che l'art. 24 bis prevede l'applicazione di una variegata ipotesi di sanzioni in relazione alle singole fattispecie violate (es. Sanzione fino a 400 quote per la violazione dell'art. 640 quinquies c.p., sanzione fino a 700 quote per la violazione dell'art. 615 ter c.p., ecc.), dunque, **non è dato comprendere ex ante quale sia la sanzione da applicare all'ente responsabile della violazione dell'art. 174 sexies L. 633/41**.

D'altro canto deve, certamente, **escludersi che l'ente vada considerato responsabile** delle condotte di **accesso abusivo e frode**, non denunciate e di cui ha avuto conoscenza, stante l'inserimento nel dettato normativo della

clausola di riserva “fuori dai casi di concorso nel reato” e sia perché le due fattispecie sono già reato presupposto applicabile all'ente.

Pur volendo tralasciare il mancato inserimento dell'art. 174 sexies L. 633/41 tra i reati presupposto ex D. Lgs. 231/01, resta di tutta evidenza come la norma sia **eccessivamente generica**, non essendo compiutamente individuabile nemmeno la sanzione pecuniaria o interdittiva applicabile in conseguenza della violazione.

Tale incertezza non può di certo essere colmata dall'interprete, ragione per cui **la concreta applicabilità del terzo comma, secondo periodo dell'art. 174 sexies L. 633/41, resta, quantomeno, dubbia.**

Inoltre, essendo le condotte oggetto della responsabilità da reato ascrivibili necessariamente a terzi e non ai soggetti obbligati a denunciare l'accesso abusivo o la frode informatica transitata sotto la loro conoscenza - stante proprio la clausola di riserva sopra citata - è, quantomeno a livello astratto, difficilmente ipotizzabile un interesse all'omessa denuncia o un vantaggio scaturente dall'omessa denuncia in capo all'ente, ragione per cui anche **la stessa applicazione pratica della disposizione appare fumosa, essendo l'interesse o vantaggio dell'ente in conseguenza del reato presupposto elemento fondante la responsabilità ex D.lgs. 231/01.**

**Avv. Raffaele Vitolo, Of Counsel – Montella Law*

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2499-1589 - Norme & Tributi Plus Diritto [<https://ntplusdiritto.ilssole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE